



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER L'INTERVENTO

MASSA D'ALBE (AQ) AREA ARCHEOLOGICA DI ALBA FUCENS - RILIEVO, INDAGINE, PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RESTAURO, RIDUZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI ALBA FUCENS".

1 – PREMESSA

La presente procedura di gara è finalizzata all'acquisizione dei servizi tecnici di *Rilievo, indagine, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "LAVORI DI RESTAURO, RIDUZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI ALBA FUCENS"*.

La procedura di gara verrà svolta in conformità a quanto disposto dagli artt. 61 e 91 del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi (d'ora innanzi anche solo *Codice*), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica, mediante attivazione di una R.d.O. del portale del MePA, con invito a partecipare a gara rivolto a 5 (cinque) operatori economici individuati, tramite sorteggio, tra quelli che hanno trasmesso domanda di partecipazione, in possesso dei requisiti richiesti nel bando; nel caso non si raggiunga il limite minimo di cinque operatori economici idonei, si procederà tramite sorteggio tra gli altri partecipanti intervenuti alla procedura, sino al raggiungimento del numero minimo di 5 operatori economici da invitare alla successiva fase di gara, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016.

2 – INVIO DOCUMENTAZIONE PER VIA TELEMATICA

La domanda di partecipazione, e la restante documentazione prescritta, inserita in una *cartella virtuale*, deve essere inoltrata, **a pena di esclusione**, esclusivamente con posta certificata, all'indirizzo PEC della scrivente Soprintendenza: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it, sulla quale dovrà essere apposta, oltre al nominativo del partecipante (se raggruppamento riportare tutti i nominativi della capogruppo e delle mandanti), la seguente dicitura:

AFFIDAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI RILIEVO, INDAGINE, PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RESTAURO, RIDUZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI ALBA FUCENS (AQ)".

La domanda dovrà pervenire entro **IL GIORNO 31/12/2021, ORE 12:00**

Non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato.

Sarà cura del partecipante presentare la propria domanda di partecipazione in tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienze attribuibili a cause esterne alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara. Alla





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa.

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le domande di partecipazione incomplete rispetto a quanto richiesto.

3 – DOCUMENTAZIONE

I candidati, **per partecipare alla presente procedura di gara, devono essere abilitati al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il Bando “Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, Categoria SERVIZI** e dovranno presentare la seguente documentazione (lingua ufficiale italiana).

Domanda di partecipazione

Ciascun candidato deve presentare una domanda di partecipazione, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autentica della procura speciale), con la quale manifesta l'interesse alla presente procedura di gara, riportando tutti i dati del partecipante stesso.

In caso di **raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio o contratto di rete**, ai sensi dell'art. 48 del *Codice*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:

- Se non è ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale), di tutti i professionisti raggruppati/consorziati;
- Se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) della sola mandataria/capofila.
- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

La domanda di partecipazione prevede dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali e altro, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autentica della procura speciale), ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale dichiara:

- a) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi;
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 qualora:

- 1) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- 2) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- 3) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 4) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- 5) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- 6) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

- 7) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 8) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 9) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- 10) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 11) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- b) Possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016 *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- c) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- d) Di non avere contenziosi in atto con la Stazione Appaltante né con una qualsiasi Amministrazione Pubblica per materie inerenti l'oggetto dell'appalto;
- e) Di essere in possesso dei requisiti di **idoneità professionale** (art. 83, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016; in particolare:
(per le società) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi (in caso di costituendo Raggruppamento indicare gli estremi dell'iscrizione in capo a ciascuna Impresa facente





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

parte della compagine e comunque dell'intero gruppo di lavoro).

(per i liberi professionisti) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico;

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

f) Ai fini della comprova della **capacità economico finanziaria**, si richiede:

- a. Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvv) del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a € 150.000,00. Tale requisito è richiesto quale prova della esperienza e della continuità lavorativa nel campo della progettazione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del d.lgs. n. 50/2016 e smi, mediante:

- Per gli operatori economici costituita in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello UNICO o la Dichiarazione IVA;
- Per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante Modello UNICO o Dichiarazione IVA;
- (ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività);
- Un livello adeguato di **copertura assicurativa contro i rischi professionali** per un massimale non inferiore a € 300.000,00, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016 e specificato dall'allegato XVII, parte I, lettera a).

Viene richiesto di produrre una dichiarazione della compagnia di assicurazione che si impegni a rilasciare al soggetto l'apposita polizza. La costituzione della polizza verrà invece richiesta unicamente al soggetto aggiudicatario. Si ritiene adeguata la polizza assicurativa che copra il 20% dell'importo stimato delle opere di € 1.500.000,00.

g) Di essere in possesso dei requisiti di **capacità tecnica-professionale** (art. 83 comma 4, lettera c) ed allegato XVII del D. Lgs. 50/2016), in particolare:

elenco di servizi resi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, comma 1, lettera vvv) del *Codice* - da intendersi come servizi ultimati - eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, indicati negli atti di gara e comunque per un importo pari a una volta l'importo stimato dei lavori - € 1.500.000,00 - cui si riferisce la prestazione (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali).

Dovranno essere indicati: la descrizione dei servizi resi, le date, i destinatari, pubblici o privati, dei servizi, la categoria, la classe ed il grado di complessità dell'opera oltre il corrispondente importo lavori; se trattasi di





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi (preferibilmente allegati all'istanza di partecipazione); se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente (preferibilmente allegati all'istanza di partecipazione) che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

In caso di Raggruppamento temporaneo e di consorzi, il requisito di cui al presente punto, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria; le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la percentuale eseguita da ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal committente.

- h) Di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione, la S.A. ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave dispone l'iscrizione al casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni;
- i) Che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
- j) Di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio (art. 48 del Codice);
- k) Che presso l'operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/01: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*;
- l) Che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile ovvero di non trovarsi in alcuna





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali.

In caso di **raggruppamento di imprese**, la suddetta “Dichiarazione sostitutiva” deve essere presentata distintamente da ogni impresa raggruppata ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente le imprese raggruppate (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale).

In caso di **Consorzio di imprese**, la suddetta “Dichiarazione sostitutiva” deve essere presentata distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi) ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente il Consorzio e le imprese consorziate (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale).

4 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità economico e tecnico avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, solo se questi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente deve produrre, insieme alla documentazione di cui al punto precedente, quanto segue:

- a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliaria (è ammessa una sola impresa ausiliaria per tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica richiesta);
- b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliaria, attestante quanto di seguito riportato:
 - Che per l’operatore economico ed i suoi legali rappresentanti o amministratori non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - Che l’O.E. si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione, in modo pieno e incondizionato e per tutta la durata dell’appalto, i propri mezzi, strutture e risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente, con indicazione specifica di quali mezzi, strutture o risorse verranno messe a disposizione;
 - Che l’O.E. non partecipa alla presente gara, in proprio o quale associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altra impresa concorrente;
 - Che l’O.E. non presta l’avvalimento nei confronti di altri concorrenti alla presente gara;
 - Che l’O.E. non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s.m.i.; oppure, in alternativa, dichiara che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - Che l’O.E. esprime, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Amministrazione, ai soli fini della presente procedura di gara;





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14
66100 CHIETI C.F. 80004010668 – C. IPA M76PBA

- Contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'O.E. si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; in alternativa, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- I nominativi, le qualifiche, le date di nascita ed i luoghi di residenza di:
 - Titolare, se si tratta di impresa individuale;
 - Socio, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
 - Amministratore con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;

5 – PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

La Commissione incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla qualificazione dei concorrenti da invitare alla presente gara, appositamente nominata dall'Amministrazione, procederà alla verifica delle istanze ricevute contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, in una o più sedute riservate, come segue:

- a) Verifica la data e l'ora di arrivo della PEC, la presenza della dicitura richiesta (o dicitura inequivocabilmente riferibile alla gara di cui al titolo) e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dalla documentazione di gara, escludere il concorrente dalla gara stessa;
- b) Apre istanze pervenute in tempo utile ed in modo regolare;
- c) Verifica la correttezza della documentazione richiesta ed eventualmente i documenti relativi al principio di avvalimento e, in caso negativo, escludere il concorrente dalla gara, fatta salva ove possibile l'integrazione documentale su richiesta dell'amministrazione;
- d) Forma l'elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti ed ammessi alla fase successiva di gara;
- e) Trasmette agli operatori economici ammessi la comunicazione del numero attribuito ai fini del sorteggio degli O.E. da invitare alla procedura;
- f) Convoca in seduta pubblica gli operatori economici ammessi per il sorteggio di un numero di concorrenti pari a 5 (cinque) da invitare alla successiva fase di gara da svolgersi sul portale del MePA, tramite RdO.

Il Direttore
Dott.ssa Rosaria Mencarelli

